Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 14 MARZO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15. **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1969 (dalla serie 1ª/1969 alla serie 25ª/1969), emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73 e al decreto ministeriale 20 gennaio 1960. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita il 3 marzo 1969: Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(1003)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 21 febbraio, alle ore 16,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S.A.R. la principessa Lalla Aicha, la quale Gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno del Marocco.

(2047)

Venerdì 21 febbraio, alle ore 17, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S.E. il signor Josè Alejandrino, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica delle Filippine.

(2046)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1473.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale infantile « Cesare Arrigo », con sede in Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 20 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale infantile « Cesare Arrigo », di Alessandria, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale infantile « Cesare Arrigo », con sede in Alessandria, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Alessandria;

due membri eletti dal consiglio comunale di Alessandria;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 23 aprile 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 111. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1474.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale istituto ortopedico « G. Pini », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 13 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'istituto ortopedico « G. Pini », di Milano, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'istituto ortopedico « G. Pini », con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1956, registro n. 13 Interno, foglio n. 75, e con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1962, registro n. 27 Interno, foglio n. 333.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 121. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1475.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei bambini, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei bambini di Milano è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale dei bambini, con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 dicembre 1897, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1965, registro n. 3 Interno, foglio n. 10.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 119. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1476.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale Bassini, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale Bassini, di Milano, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale Bassini, con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 308.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, adì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 122. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1477.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico, con sede in Codogno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico di Codogno è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico, con sede in Codogno, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Codogno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 26 maggio 1932.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 115. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1478.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale opera pia asilo « Regina Elena », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 13 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale opera pia asilo « Regina Elena », di Milano, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'opera pia asilo « Regina Elena », con sede in Milano, di cui alle premesse è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 ottobre 1898.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 118. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. 1479.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Fatebenefratelli - Fatebenesorelle - Ciceri - Agnesi », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Fatebenefratelli - Fatebenesorelle - Ciceri - Agnesi », di Milano, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Fatebenefratelli - Fatebenesorelle - Ciceri - Agnesi », con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Milano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 117. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. 1480.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « G. Tabarracci », con sede in Viareggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lucca in data 19 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « G. Tabarracci », di Viareggio (Lucca), è stato classificato ospedale generale provinciale, a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « G. Tabarracci », con sede in Viareggio (Lucca), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Lucca;

due membri eletti dal consiglio comunale di Viareggio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 marzo 1940, n. 1070.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 116. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. 1481.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale ente ospedaliero Città di Imperia, con sede in Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di sanità, l'ospedale denominato ente ospedaliero Città di Imperia è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 23 giugno 1930, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ente ospedaliero Città di Imperia, con sede in Imperia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Imperia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Imperia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 23 giugno 1930, modificato con regio decreto 22 dicembre 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1965, registro n. 33 Interno, foglio n. 96.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 120. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. **1482**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico San Salvatore, con sede in L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale de L'Aquila in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico San Salvatore de L'Aquila, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità degli articoli 2 e 3 dello statuto approvato con regio decreto 22 dicembre 1938;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico San Salvatore, con sede in L'Aquila, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale de L'Aquila;

due membri eletti dal consiglio comunale de L'Aquila;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 22 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1939, registro n. 2 Interno, foglio n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 112. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **36**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Riuniti spedali di S. Maria della Misericordia e di S. Nicolò degli incurabili », con sede in Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Riuniti spedali di S. Maria della Misericordia e di S. Nicolò degli incurabili », di Perugia, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1949;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Riuniti spedali di S. Maria della Misericordia e di S. Nicolò degli incurabili », con sede in Perugia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Perugia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Perugia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1949, registro n. 27 Interno, foglio n. 24.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 114. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 37.

Dichiarazione di ente ospedaliero degli ospedali riuniti « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona », con sede in Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 20 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, gli ospedali riuniti « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona », di Salerno, sono stati classificati ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto il 15 settembre 1932;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Gli ospedali riuniti « San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona », con sede in Salerno, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Salerno;

due membri eletti dal consiglio comunale di Salerno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 settembre 1932.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 113. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1968.

Limitazione della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Varese con aumento del relativo contributo statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2798, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Varese, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei terreni della provincia medesima sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 5 novembre 1957, con il quale il contributo statale a favore di detto consorzio venne elevato, a tempo indeterminato, fino a L. 1.500.000 annue;

Attesa la necessità di determinare la scadenza degli impegni di spesa a carico del bilancio statale;

Vista la deliberazione n. 11 del 16 luglio 1966, con la quale il consiglio provinciale di Varese ha elevato ulteriormente il contributo annuo della provincia, a favore del consorzio di rimboschimento, a L. 5.000.000 annui, a decorrere dall'anno 1967, per la durata di un quinquennio;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dall'anno finanziario 1967, è revocato lo impegno di spesa assunto, a tempo indeterminato, con il decreto presidenziale 5 novembre 1957 citato nelle premesse.

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Varese con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2798 — viene pertanto prorogata e limitata al solo quinquennio 1967-1971. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di lire 5.000.000 (cinquemilioni).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Varese.

Il contributo statale relativo agli anni 1967 e 1968 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1968

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1969
Registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 371

(2082)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1969.

Sostituzione di un componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nell'Umbria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 1967, registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 58, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo nell'Umbria per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che il dott. Luigi Lintas, nominato con il citato decreto del 26 agosto 1967, componente del detto consiglio di amministrazione quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è deceduto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Alessandro Pistella è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo nell'Umbria, quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e in sostituzione del dott. Luigi Lintas deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1969
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 233

(2087)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1968.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreti ministeriali del 16 giugno 1955 e del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962, con il quale il prof. dott. Terenzio Malvetani venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scad di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Terenzio Malvetani è confermato pr dente della Cassa di risparmio e Monte di credito su gno di Terni, con sede in Terni, con decorrenza d data del presente decerto e per la durata prevista da norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazz Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il Ministro: COLOMB

(2055)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Autorizzazione al comune di Offida a contrarre un mu per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 20 novembre 1967 comune di Offida;

Vista la decisione con la quale la giunta provinc amministrativa di Ascoli Piceno approva la deliberazi comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di 40.000.000 per la costruzione di un edificio da adibir sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli alleg

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Offida un nu edificio da destinare a sede di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio destinare a sede di pretura secondo il progetto pre tato ed approvato a firma dell'ing. Nazario Petrucc comune di Offida è autorizzato a contrarre con la Ca depositi e prestiti un mutuo di L. 40.000.000 (quara milioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ult tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. !

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mu è concesso al comune di Offida un contributo strao nario da prelevare sulla somma annua stanziata nel lancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'appo capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febb 1957, n. 26, nella misura di L. 3.388.000 annue (par cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento mutuo dell'importo massimo di L. 40.000.000 da c trarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Offida il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 168

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Autorizzazione al comune di Segni a contrarre un mutuo per eseguire i lavori di restauro dei locali della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 10 agosto 1964, n. 44 del comune di Segni con la quale si autorizza il sindaco di Segni a far redigere il progetto e a richiedere al Ministero di grazia e giustizia un contributo dello Stato per il rifacimento all'edificio destinato agli uffici della pretura di Segni ed a contrarre il relativo mutuo per l'esecuzione dei lavori;

Visti il certificato di pubblicazione della suddetta deliberazione e il visto di ricezione della prefettura di Roma in data 4 settembre 1964;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di restaurare l'edificio destinato a sede della pretura di Segni;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di restauro dell'edificio destinato a sede della pretura di Segni, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giuseppe Ferranti, il comune di Segni è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Segni un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua inscritta nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 747.000 anue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo massimo di lire 7.500.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 10, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Segni il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 157

(2031)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1968.

Modifiche all'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della marina mercantile, per quanto concerne la direzione generale della pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1964, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero della Marina mercantile;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1966, recante modifiche al decreto ministeriale sopra citato;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1964, per quanto riguarda la Direzione generale della pesca marittima, è modificato come segue:

Segreteria del direttore generale.

Ispettorato generale rapporti internazionali, commercializzazione e ricerche:

Divisione I (Affari generali e rapporti internazionali).

Coordinamento con le altre divisioni per i problemi di carattere generale: programmazione economica, bilancio finanziario per quanto riguarda i capitoli amministrati dalla Direzione generale, relazioni sull'attività della Direzione generale - Affari generali e pratiche di carattere riservato.

Cooperazione internazionale nel campo della pesca - Codificazione del diritto del mare: mare territoriale, zona contigua di pesca, piattaforma continentale, pesca in alto mare, ecc. - Conferenze e convenzioni relative.

Accordi con altri Stati per l'esercizio della pesca e loro esecuzione - Esercizio della pesca in acque estere.

Divisione II (Rapporti economici nazionali e internazionali).

Politica comunitaria della pesca e sua applicazione - Coordinamento con le altre divisioni in materia - Questioni relative alla pesca nel quadro della politica agricola e industriale - Rapporti con organismi internazionali in materia economica: investimenti, sviluppo della produzione, commercializzazione, alimentazione, dogane ecc. - Importazioni ed esportazioni dei prodotti della pesca: accordi commerciali, questioni doganali, valutarie ecc.

Commercializzazione interna: mercati ittici, regolamentazioni commerciali, sanitarie ecc. - Trasporti - Mostre e fiere della pesca - Industrie conserviere e di trasformazione - Questioni tributarie, politica fiscale e legislazione doganale.

Divisione III (Studi e ricerche nel campo della pesca marittima).

Studi sulla legislazione nazionale ed estera in materia di pesca - Studi di carattere scientifico e tecnologico riguardanti la pesca ed impiego delle navi ricerca - Rapporti con il Consiglio nazionale delle ricerche e con istituti e laboratori di ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca marittima - Istituti scientifici riconosciuti - Ricercatori autorizzati - Elenco dei ricercatori - Inquinamento delle acque di mare - Indagini per lo sviluppo dell'industria della pesca e della produzione ittica - Campagne esplorative per la ricerca di nuovi banchi di pesca - Indagini e ricerche di carattere tecnico su navi ed attrezzi di pesca.

Studi ed indagini di carattere statistico - Ricerche di mercato - Rapporti con l'Istituto centrale di statistica - Schedario del naviglio peschereccio - Pubblicazioni.

Ispettorato generale disciplina, lavoro e provvidenze in favore della pesca:

Divisione IV (Disciplina della pesca).

Applicazione delle norme sulla disciplina della pesca e la conservazione del patrimonio ittico - Zone di tutela biologica - Vigilanza sulla pesca - Ispezione per l'accertamento dell'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Diritti esclusivi di pesca - Rapporti con la Direzione generale del demanio in materia di concessioni di pesca e di piscicoltura - Organi consultivi centrali e periferici - Pesca professionale - Permessi di pesca - Pesche speciali - Pesca sportiva - Rapporti con le Regioni e le amministrazioni provinciali in materia di disciplina della pesca.

Divisione V (Lavoro, naviglio e porti pescherecci).

Istruzione professionale e corsi di addestramento dei pescatori - Titoli professionali - Qualifiche professionali - Disciplina - Questioni sindacali - Contratti di arruolamento - Sicurezza sociale del pescatore - Rapporti con istituti di previdenza e assistenza - Benessere del pescatore - Case di riposo, orfanotrofi e istituti di assistenza per i pescatori - Sussidi - Convenzioni internazionali relative al lavoro peschereccio - Imprese di pesca - Cooperazione peschereccia.

Naviglio da pesca - Documenti di bordo - Rapporti con la Direzione generale del naviglio per il trasferimento di navi dalla pesca al traffico e viceversa, per lo acquisto e la vendita di navi all'estero - Rapporti con la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e per la radiotelegrafia e la radiotelefonia - Carburanti e materie prime per la pesca - Rapporti con la Direzione generale del demanio marittimo e dei porti per i porti pescherecci - Rapporti con le Direzioni generali della navigazione e del traffico e del demanio marittimo e dei porti per la utilizzazione del mare per scopi diversi dalla pesca: prospezioni sismiche, piattaforme petrolifere, ecc.

Divisione VI (Provvidenze a favore della pesca).

Applicazione delle leggi per lo sviluppo della pesca mediante concessione di crediti e di contributi nel pagamento di interessi sui mutui pescherecci - Istruttoria delle relative domande - Fondo di rotazione - Rapporti con il Comitato interministeriale dei finanziamenti - Convenzioni con istituti di credito - Anticipazioni ed accreditamenti agli istituti di credito - Ripartizione dei rientri - Concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci - Gestione e adempimenti amministrativo-contabili dei finanziamenti e dei contributi - Coordinamento con altre provvidenze - Vigilanza sulla utilizzazione dei finanziamenti e dei contributi accordati - Segreteria dei comitati tecnici.

Applicazione delle leggi per lo sviluppo della pesca mediante concessione di contributi a fondo perduto - Istruttoria delle relative domande - Rapporti con la Cassa per il Mezzogiorno in ordine alle provvidenze nel settore della pesca ed alle ispezioni alle aziende beneficiarie dei relativi contributi - Coordinamento di detti contributi con altre provvidenze.

Roma, addì 14 novembre 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(1909)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nella officina farmaceutica della ditta Mugolio di Seaf, sita in Claut.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 27 luglio 1953, con il quale la ditta Mugolio di Seaf fu autorizzata a produrre prodotti chimici usati in medicina (olio essenziale di pino pumolio), nell'officina farmaceutica con sede in Claut (Udine), via Enrico Tosi, 3;

Vista la comunicazione in data 8 luglio 1966 dalla quale risulta che i locali adibiti ad officina farmaceutica, prima di proprietà della ditta Mugolio sono, fin dal 1966, divenuti di proprietà di altra ditta;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca dell'autorizzazione suddetta, previsti dall'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Mugolio di Seaf l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Claut (Udine), via Enrico Tosi n. 3, prodotti chimici usati in medicina, concessa con decreto A.C.I.S. in data 27 luglio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Udine è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2005)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1969.

Prolungamento dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a favore degli operai dipendenti dalla ditta Novissima Tiburtina 68 S.p.A., già Apollon, di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1968, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Novissima Tiburtina 68 S.p.A., già Apollon, di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Novissima Tiburtina 68 S.p.A., già Apollon, di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'azienda;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1968 a favore della ditta Novissima Tiburtina 68 S.p.A., già Apollon, di Roma per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2236)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1969.

Prolungamento dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a favore degli operai dipendenti dalla ditta stabilimento tessile Marzotto di Pisa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1968, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta stabilimento tessile Marzotto di Pisa, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta stabilimento tessile Marzotto di Pisa;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'azienda;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1968 a favore della ditta stabilimento tessile Marzotto di Pisa per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2235)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Nissim Yosha, console generale di Israele a Milano.

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jorge Antonio Tiscornia, console aggiunto di Argentina a Milano.

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Flora Ellis, vice console del Venezuela a Napoli.

(2170)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 dicembre 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969
registro n. 5 Difesa, foglio n. 31

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1918, registro n. 88 Guerra, foglio n. 35 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 26, pagina 1974):
Calemme Rocco, da Napoli, caporale 781ª cp. mitraglieri « Fiat », matricola 10021, il nome è: Antonio.

Decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1919, registro n. 117 Guerra, foglio n 154 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 84, pagina 6634):
Cappelli Natale, da Milano, 11º btg. bersaglieri. Il cognome è: Capelli.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69 Guerra, foglio n. 185 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7097):
Bisitti Giuseppe, da Maltignano (A. Piceno), soldato 2º reggimento artiglieria pesante campale, matricola 16206. Il cognome e: Bisirri.

Regio decreto 18 marzo 1923, registrato ala Corte dei conti il 16 aprile 1923, registro n. 253 Guerra, foglio n. 278 (Bollettino ufficiale 1923, dispensa 19, pagina 918):
Marozzi Giacomo, da Sant'Omero (Teramo), caporal maggiore 17º reggimento fanteria, matricola 16650. Il nome e: Giovanni.

Decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1919, registro n. 136 Guerra, foglio n. 96 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 35, pagina 2420):
Viola Ettore, da Villafranca in Lunigiana (M Carrara), capitano IV reparto d'assalto: Nella motivazione, ove è detto: « dopo tre ore si liberò con violento corpo a corpo *con* la scorta che lo accompagnava » leggasi: « dopo tre ore si liberò con violento corpo a corpo della scorta che lo accompagnava ».

(2274)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1969, registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 357, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 24 giugno 1967 dal sig. Francesco Paolo Abbinente, avverso il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 18 febbraio 1967.

(2034)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto d'alveo ex roggia dei Mulini, in comune di Voghera

Con decreto 29 novembre 1968, n. 1271, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo ex roggia di Mulini in comune di Voghera (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 45, lettera *H*, della superficie di mq. 160 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 13 maggio 1964 in scala 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; estratto catastale che fa parte integrante del decreto steso.

(1921)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno ex greto del torrente Evigno, in comune di Diano S. Pietro.

Con decreto 10 dicembre 1968, n. 1273, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno ex greto del torrente Evigno, in comune di Diano S. Pietro (Imperia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. VI-*B* fronteggiante il mappale 273 della superficie di mq. 6 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 ottobre 1966 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2037)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-RA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-RA », a suo tempo assegnato alla ditta Zannone Gastone, con sede in Alfonsine (Ravenna), piazza Gramsci.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Ravenna.

(2266)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1969, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.547.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2292)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1969, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2291)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1969, il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.794.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2293)

Autorizzazione al comune di Buonanotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1969, il comune di Buonanotte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2294)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1969, il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.751.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2295)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.405.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2240)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 13 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,75	629 —	629,10	628,95	628,95	628,75	628,95	628,95	628,75	628,90
$ Can.	583,90	584 —	584,25	583,90	583,70	583,90	583,93	583,90	583,90	584 —
Fr. Sv.	146,37	146,40	146,50	146,40	146,35	146,35	146,405	146,40	146,37	146,36
Kr. D.	83,81	83,85	83,85	83,845	83,75	83,81	83,83	83,845	83,81	83,80
Kr. N.	88,04	88,10	88,05	88,07	88 —	88,05	88,08	88,07	88,04	88,05
Kr. Sv.	121,55	121,55	121,60	121,55	121,55	121,55	121,53	121,55	121,55	121,55
Fol.	173,57	173,60	173,56	173,555	173,50	173,57	173,535	173,555	173,57	173,55
Fr. B.	12,51	12,515	12,51	12,5075	12,51	12,51	12,5075	12,5075	12,51	12,51
Franco francese	126,84	126,85	126,88	126,87	126,85	126,84	126,87	126,87	126,84	126,85
Lst.	1503,60	1503,75	1503,30	1502,80	1503 —	1503,60	1502,90	1502,80	1503,60	1503,50
Dm. occ.	156,60	156,65	156,63	156,635	156,65	156,60	156,63	156,635	156,60	156,65
Scell. Austr.	24,29	24,30	24,32	24,32	24,25	24,29	24,315	24,32	24,29	24,29
Escudo Port.	22,07	22,10	22,08	22,07	22 —	22,07	22,08	22,07	22,07	22,07
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,0170	9 —	9,01	9,0150	9,0170	9,01	9 —

Media dei titoli del 13 marzo 1969

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	104,475
Redimibile 3,50% 1934	100,30
» 3,50% (Ricostruzione)	85,425
» 5% (Ricostruzione)	97,025
» 5% (Riforma fondiaria)	96,30
» 5% (Città di Trieste)	96,025
» 5% (Beni Esteri)	95,25
» 5,50% (Edilizia scolastica)	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	99,275
» » » 5,50% 1976	100,025
» » » 5% 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1977	99,40
» » » 5,50% 1978	99,35
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	100,075
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,95
1 Dollaro canadese	583,915
1 Franco svizzero	146,402
1 Corona danese	83,837
1 Corona norvegese	88,075
1 Corona svedese	121,555
1 Fiorino olandese	173,545
1 Franco belga	12,507
1 Franco francese	126,87
1 Lira sterlina	1502,85
1 Marco germanico	156,632
1 Scellino austriaco	24,317
1 Escudo Port.	22,075
1 Peseta Sp.	9,016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 855 Mod. 243 D.P. — Data: 4 aprile 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — Intestazione: Napolitano Anna — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 350.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 febbraio 1969

(1833)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 10861 del 28 gennaio 1969, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dall'ing. Giovanni Falck, consistente in obbligazioni I.M.I. 6 % dell'ammontare di L. 20.000.000.

(2035)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 12, foglio n. 37, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Ciabò Sebastiani Lea, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla medesima contro la graduatoria degli aspiranti agli incarichi e supplenze per l'insegnamento di applicazioni tecniche nell'anno scolastico 1966-67.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 11, foglio n. 370, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Rainone Vincenzi Maria Pia, avverso il rigetto, da parte della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, di un ricorso gerarchico proposto contro la mancata inclusione nella graduatoria delle insegnanti abilitate di materie tecniche femminili per la provincia di Modena, nell'anno scolastico 1966-67.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 12, foglio n. 36, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 maggio 1967 dal dott. Volpe Giovanni, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Trapani, reiettiva di un gravame gerarchico dal medesimo proposto contro la nomina conferitagli per l'insegnamento di francese nell'anno scolastico 1966-67.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 12, foglio n. 34, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Giuliani Fortunati Dalia, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Roma, che ha respinto il ricorso gerarchico della stessa insegnante nella parte relativa alla mancata inclusione nella graduatoria degli abilitati per l'insegnamento di applicazioni tecniche, nell'anno scolastico 1965-66.

(2242)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali - ruolo normale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto l'art. 4 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 1960, n. 53;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali, ruolo normale.

Il concorso avrà luogo nella località e alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettronica, in ingegneria nucleare, in chimica, in fisica, che non abbiano superato l'età di 28 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

2) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, numero 137;

3) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assitenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - V Divisione stato e avanzamento ufficiali - entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la Difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

Membri: un ufficiale superiore delle Armi navali di grado non inferiore a tenente colonnello, o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non riveste la carica di direttore generale delle Armi navali, un ufficiale generale delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato maggiore della Marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due professori universitari della facoltà di ingegneria;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero per la Difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Vª Divisione Stato e avanzamento Ufficiali - nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, (con la quale viene fatta la comunicazione) i seguenti documenti in carta legale.

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo; stato di famiglia se ammogliato.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto in bollo dell'atto di nascita della moglie e un estratto per riassunto in bollo dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento richiesto;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2.

8) statino dei punti riportati nei singoli esami universitari.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5

del decreto del Ministro ad *interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

c) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

d) coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia delle sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

e) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi.

f) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore della Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente delle Armi navali in s.p.e., saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso l'Accademia navale.

Art. 14.

Copia della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - V^a Divisione Stato e avanzamento Ufficiali - o alla Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1969
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 52

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo delle Armi navali

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo delle armi navali col grado di tenente ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie (scritte e orali);
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie scritte sono costituite da:

1) svolgimento di un tema pratico di meccanica che costituisce l'applicazione di argomenti compresi nel programma;

2) svolgimento di un tema pratico di elettrotecnica generale.

La durata degli esami scritti è fissata ad un massimo di otto ore.

E' ammesso l'uso dei formulari che debbono però prima essere sottoposti all'approvazione del presidente della Commissione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno e stabilirà la durata massima di ciascuna prova.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti, salvo i testi che la commissione riterrà di porre a loro disposizione.

Sarà escluso dagli esami il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni.

Le prove orali sono costituite da:

A) *Esami obbligatori*:

discussione delle prove scritte;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica.

B) *Esami a scelta*:

scienza delle costruzioni;
impianti industriali chimici;
macchine;
misure elettriche;
costruzioni elettromeccaniche;
missilistica;
aerodinamica;
elettroacustica;
elettronica applicata;
chimica applicata;
scienza dei metalli;
fisica sperimentale.

I concorrenti dovranno sostenere tutte le prove obbligatorie orali indicate nella lettera A) e tre prove, scelte dallo interessato, tra le materie elencate nella lettera B).

Le interrogazioni riguardano principalmente applicazioni a casi pratici dei principi teorici. Non saranno richieste dimostrazioni dei principi teorici stessi, ma semplici enunciazioni ed il candidato potrà avvalersi, anche per l'esame orale e per la parte applicativa, di un formulario posto a sua disposizione dal presidente della Commissione.

Scopo del colloquio è quello di mettere la Commissione in grado di giudicare circa la preparazione culturale generale e la capacità di realizzazione applicativa del candidato evitando qualsiasi riferimento a discussione ed argomenti che rimangano nel campo della sola teoria.

La durata massima dell'esame orale è stabilita in tre ore.

Nelle prove orali degli esami obbligatori (esclusa la discussione delle prove scritte) il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte per ciascuna prova orale.

La Commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma, sullo svolgimento delle prove scritte, nonchè su altri argomenti attinenti specialmente al campo dell'ingegneria con domanda riguardanti il dominio della tecnologia e della chimica industriale.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

esame di lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale che, letto ed approvato, sara firmato dai componenti la Commissione.

Art. 7.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sara tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (artt. 12, 13 e 14) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 8.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 9.

Per essere ammessi alle prove orali i candidati dovranno aver superato le prove scritte, che avranno luogo in giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media artmetica dei voti riportati da ciascuno nelle prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 10.

I candidati ammessi alle prove orali che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali divisa per cinque.

Art. 12

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 13.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 14.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 15.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti;

4) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

Art. 16.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Elettrotecnica.*

Circuiti e reti in corrente continua: leggi di Ohm, di Joule, di Kirschhoff; nozioni fondamentali sul calcolo delle reti. Legge di Ohm tra grandezze specifiche. Isteresi magnetica. Circuiti magnetici; riluttanza. Correnti di Foucault. Azioni ponderomotrici nel campo magnetico. Coefficienti di induzione propria e mutua. Circuiti in corrente alternata: regime transitorio e regime permanente. Calcolo simbolico e primi elementi sullo studio delle reti in corrente alternata in regime permanente. Circuiti in corrente alternata non sinusoidale. Cenni sull'effetto pellicolare. Costanti elettriche concentrate e costanti uniformemente distribuite. Capacità parziali: calcolo della capacità con il metodo dell'immagine elettrica. Introduzione allo studio dei sistemi polifasi. Campo magnetico rotante. Cenni sulla costituzione delle macchine elettriche ed elementi fondamentali della loro teoria. Metodo di Kennelly e Steinmetz per il calcolo dei regimi periodici nei sistemi lineari. Metodo operatorio di Meaviside-Giorgi per il calcolo dei regimi variabili nei sistemi lineari a costanti concentrate. Proprietà del motodo operatorio e sue applicazioni. Teoria e calcolo delle reti. Principi, teoremi fondamentali e applicazioni. Sistemi polifasi di grandezze elettriche periodiche, con particolare riguardo a sistemi trifasi di tensioni o correnti sinusoidali. Potenza ed energia nei circuiti e nelle reti elettriche, con particolare riguardo ai regimi periodici sinusoidali. Teoria e calcolo delle catene di doppi bipoli e delle linee uniformi. Teorie della propagazione. Fondamenti sulla teoria

e sul calcolo dei filtri elettrici: cenni sulla sintesi dei circuiti. Fondamenti sulla teoria della stabilità dei sistemi lineari in regime variabile. Tracciamento dei campi con procedimenti grafici e analitici. Calcolo della disuniforme distribuzione della densità di corrente nei conduttori in regime periodico e comunque variabile. Fondamenti di calcolo analogico. Circuiti e reti in corrente continua. Circuiti magnetici. Circuiti in corrente alternata: studio in regime permanente. Calcolo simbolico. Sistemi polifasi. Il campo magnetico rotante. Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche. Schema generale di un impianto di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle reti di distribuzione. Circuiti a costanti concentrate. Equazioni ai nodi ed equazioni alle maglie. Circuiti a costanti distribuite. Risposta in regime permanente ed in regime transitorio. Principi di funzionamento delle macchine elettriche. Alimentazione delle apparecchiature elettroniche della rete di distribuzione, da batterie di pile e di accumulatori, da gruppi motogeneratori.

2. — *Fisica tecnica.*

Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi. Proprietà dell'occhio. Fotometria. Lampade. Cenni sulla tecnica dell'illuminazione. Vari tipi di termometri. Misura della temperatura. Trasmissione del calore per conduttività interna; postulato per irraggiamento. Trasmissione del calore per convezione; applicazione dell'analisi dimensionale. Applicazioni: scambiatori di calore; isolamento termico. Trasformazioni invertibili e non invertibili; 1° Principio della termodinamica. Calori specifici. 2° Principio della termodinamica. Scala assoluta della temperatura. Entropia. Equazione ed inequazione di Clausius. Cenni sul 3° Principio della termodinamica. Metodi generali per l'applicazione dei principi fondamentali della termodinamica. Cambiamenti di stato. Gas. Vapori. Cenno sul moto dei fluidi. Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche. Cenni di acustica applicata.

3. — *Meccanica applicata alle macchine.*

Geometria, cinematica, dinamica delle macchine. Resistenze passive. Azioni dinamiche dei fluidi. Potenza e rendimento. Rotismi. Macchine funicolari. Relazione. Equilibramento. Vibrazioni. Giroscopio Introduzione alla teoria dei controlli.

4. — *Scienze delle costruzioni.*

Richiami di statica. Statica grafica (poligoni funicolari, diagrammi cremoniani). Diagrammi delle sollecitazioni. Proprietà meccaniche dei corpi. Deformazione, resistenza, sicurezza. Teoria della elasticità e resistenza dei materiali: fondamenti, sollecitazioni semplici, sollecitazioni composte, criteri di resistenza, problemi particolari di elasticità. Teoria dei sistemi elastici. Equilibrio e congruenza. Teoremi generali: (travi, istabilità dell'equilibrio nelle aste, sistemi iperstatici; variazioni termiche; stati di coazione). Elementi di teoria della plasticità.

5. — *Chimica applicata.*

Acque. Trattamento delle acque; filtrazione, sedimentazione, dolcificazione, demineralizzazione. Caratteristiche delle acque per caldaie e per circuiti di raffreddamento. Acque residue industriali. Leganti aerei ed idraulici: caratteristiche, impieghi, norme di legge. Materiali ceramici e vetri: costituzione, caratteristiche, impieghi materiali ceramici per alte temperature, refrattari, isolanti termici. Materie plastiche e gomma: principi, costituzione, relazione fra struttura e proprietà fisico meccaniche, lavorazione, impieghi. Legno: proprietà, trattamenti di conservazione e miglioramento. Corrosione e sistemi protettivi, trattamenti superficiali e vernici. Combustibili e combustione (solo per meccanici): caratteristiche dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, naturali ed artificiali; controllo della combustione. (Esplosivi).

6. — *Costruzioni elettromeccaniche.*

Richiami sul calcolo analitico e grafico dei circuiti magnetici. Materiali magnetici, conduttori, dielettrici e strutturali per le macchine e le apparecchiature elettriche. Costruzioni delle strutture magnetiche. Avvolgimenti per trasformatori, per macchine a collettore e per macchine a corrente alternata sotto l'aspetto costruttivo. Proporzionamento degli isolanti e costruzione degli avvolgimenti. Calcolo delle perdite. Riscaldamento e raffreddamento. Calcoli meccanici. Norme CEI ed UNEE.

Criteri di dimensionamento e verifiche in sede di costruzione e di collaudo dei trasformatori, delle macchine a corrente continua, delle macchine ad induzione e delle macchine sincrone. Criteri generali per la determinazione del costo delle macchine elettriche. Cenni sulla attrezzatura e sulla organizzazione delle officine di costruzioni elettromeccaniche. Unificazione e normalizzazione dei criteri di progetto e costruzione delle macchine elettriche di serie.

7. — *Elettroacustica.*

Generalità; grandezze acustiche fondamentali ed unità di misura. Sorgenti sonore e radiazione acustica; diffrazione (cenni). Analogia elettroacustica, impendenza meccanica ed impendenza acustica; espressioni per il calcolo delle costanti elementari; risuonatori e filtri acustici. Sistemi misti meccanico-acustici. Voce e udito; richiami e complementi sulle scale per l'intensità della sensazione auditiva e sulle loro applicazioni ai suoni complessi ed ai rumori. Altre caratteristiche della sensazione auditiva e del linguaggio che intervengono nelle telecomunicazioni. Trasduttori elettroacustici; loro proprietà generali (cenni) microfoni, altoparlanti, ricevitori telefonici, trasduttori per la registrazione del suono e per la ripresa del suono registrato, altri trasduttori. Apparati per la registrazione e la riproduzione del suono con procedimento meccanico, ottico e magnetico. Apparati per la diffusione sonora e loro progettazione Elementi di tecnica della ripresa sonora: il problema della stereofonia. Misure acustiche fondamentali: misuratore di livello sonoro e misure fonometriche; misure di acustica ambientale e di isolamento acustico; misure sui principali tipi di trasduttori elettroacustici; misure sugli apparati per la registrazione e riproduzione del suono.

8. — *Elettronica applicata.*

Cenni generali sulla struttura e le caratteristiche dell'atomo e dell'elettrone. Moto di particelle cariche in un campo magnetico. Ionizzazione, emissione fotoelettrica. Emissione termoionica. Emissione secondaria. Tubi elettronici. Diodo, triodo, tubi e griglia schermo. Elettronica dello stato solido. Semiconduttori e transistori. Richiami sulla teoria dei circuiti. Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali a BF e RF. Circuiti per segnali non sinusoidali. Modulazione. Conversione di frequenza. Sistemi di trasmissione di informazione. Oscilloscopi e raggi catodici. Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

9. — *Impianti industriali chimici.*

Teoria unitaria delle operazioni di trasferimento di materia. Assorbimento fisico; assorbimento chimico, distillazione, estrazione con solventi, assorbimento e scambio ionico. Umidificazione, deumidificazione ed essiccamento. Reattori chimici. Effetti di scala nelle apparecchiature dell'industria chimica. Problemi economici dell'industria chimica: ricerche di mercato, scelta nell'ubicazione di un impianto, approvvigionamento di materie prime, acqua, energia, ecc. ecc., costi di esercizio, costi di capitale, ricuperi termici.

10. — *Macchine.*

Energetica delle macchine a fluido. Turbomacchine in generale. Turbine in corrente libera. Compressori. Generatori di vapori. Motori a vapore. Condensatori. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas. Pompe di calore.

Le applicazioni della fluidodinamica alle turbomacchine: teoria bidimensionale e tridimensionale delle turbomacchine (turbine e turbopompe idrauliche. Turbina a vapore ed a gas e turbocompressori). I risultati delle ricerche moderne sulla combustione e loro applicazione ai generatori di vapore ed ai motori a combustione interna. La propulsione in un fluido. Complementi di termotecnica: scambiatori di calore, svaporatori, condensatori. Fase transitoria nelle macchine. Interdipendenza nella regolazione delle turbine idrauliche tra impianto idraulico e macchine. Gli impianti di macchine idrauliche e termiche, motrici ed operatrici; schemi, servizi ausiliari. Cenni sui reattori nucleari quali sorgenti di calore e sugli impianti per la produzione di energia meccanica.

11. — *Misure elettriche.*

Richiami sulle caratteristiche meccaniche dei sistemi oscillanti. Errori e correzioni. Campioni. Costruzione e proprietà fondamentali degli apparecchi di misura. Gli ausiliari nella tec-

nica delle misure. Misure di differenza di potenziale. Misure di corrente. Misure di potenza. Misura di fattore di potenza. Misure di energia. Misure di frequenza. Apparecchi registratori. Misure di resistenza. Misura di auto e mutua induzione. Misura di capacità. Misura di grandezze magnetiche. Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura. Oscillografi.

Misure attinenti agli impianti.

Prove di collaudo sulle macchine elettriche.

12. — *Missilistica.*

Cenni sulla:

a) stabilità e dinamica del missile;

b) balistica dei missili guidati: sistemi di guida attiva, semiattiva, passiva;

c) guida inerziale.

Tecnica dei sistemi di guida con nozioni sulla teoria dei servosistemi. Calcolatori e simulatori analogici, elettronici e numerici automatici. Telemisure, sistemi di trasmissione e ricezione multiplex - radar di tracking - Trasmissione ed impulsi (PPM PCM). Sistemi di registrazione dei dati.

13. — *Aerodinamica.*

Correnti Euleriore. Correnti viscose. Problemi dell'ala. Aereo supersonico. Urto. Teoria della caratteristica. Concetti di aerodinamica ipersonica.

14. — *Scienza dei metalli.*

Lo stato liquido dei metalli e delle leghe; la solidificazione: Lo stato cristallino. Termodinamica dei sistemi metallici. Trasformazioni ordine-disordine. Le proprietà fisiche e termologiche dei materiali metallici e loro misura. Deformazioni elastiche e deformazioni plastiche. Diffusione. Teoria dei trattamenti termici. Fenomeni di nucleazione e crescita di germi cristallini.

15. — *Fisica sperimentale.*

Complementi di calcolo vettoriale. Il campo elettrostatico nel vuoto. I dielettrici. La corrente elettrica continua. Il campo magnetico costante nel vuoto. Le proprietà magnetiche della materia. Campi elettrici e magnetici lentamente variabili. Campi elettrici e magnetici rapidamente variabili. La luce. L'ottica geometrica. Il principio di Huyghens. Il nucleo.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Modello di domanda su
carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - V Divisione stato e avanzamento ufficiali. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare (o capitaneria di Porto) di . . . . . . residente a (1) . . . (provincia di . . . . . .) via . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 5 posti di tenente in servizio permamente effettivo nel Corpo delle Armi Navali di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . .

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(2317)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, per il conferimento del posto di direttore titolare del conservatorio di musica di Pesaro

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' indetto un concorso, per soli titoli, per il conferimento del posto di direttore titolare del conservatorio di musica di Pesaro.

Art. 2.

Limite di età per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dello art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione dela legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato ma, in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Il limite massimo di età è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e alla 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Non sono, inoltre, ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Sono, infine, esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o per lavoro).

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi, rispettivamente di anni 40, 45 e 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale nonchè ai sensi delal legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione - Termini

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari), debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dello ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito (comprensivo del numero di codice di avviamento postale), rimanendo da amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

Possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso Documenti da presentare con le domande

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Contemporaneamente alla domanda dovranno pervenire, in plico a parte, i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in carta semplice in triplice esemplare, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. Non saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di quelli esibiti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Titoli che danno diritto a particolari benefici

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originali o in copia notarile dello originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, nonchè le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno presentare un attestato della loro condizione, in carta legale, rilasciato dalle sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

o) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

q) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

r) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

s) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Terna degli idonei - Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

Con decreto ministeriale è approvata la terna degli idonei e dichiarato il vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la sua assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1965, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio, in bollo da L. 400, con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Termine per la presentazione dei documenti

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi della attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 8.

Titoli valutabili - Formazione della terna degli idonei - Nomina

La commissione giudicatrice del concorso, di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; in caso di rinunzia, al secondo, e quindi, al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna, secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Art. 10.

La relazione della commissione giudicatrice sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà

data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini di impugnativa, a meno che i candidati non rinunzino ad ogni eccezione in ordine alla regolarità dello svolgimento e dei risultati del concorso.

Decorsi i termini di impugnativa, i candidati dovranno provvedere a ritirare personalmente titoli e documenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1969
Registro n. 12, *foglio n.* 314

(1893)

Bando di concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede dell'ospedale civile « Casa Santa dell'Annunziata » in Sulmona.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie de L'Aquila bandisce un concorso per l'ideazione e l'esecuzione di oggetti mobili d'arte di seguito indicati destinati all'abbellimento del complesso edilizio della nuova sede dell'ospedale civile « Casa Santa dell'Annunziata » in Sulmona.

Descrizione delle opere — Previsione di spesa:

Oggetti mobili d'arte per ornare il salone di rappresentanza (quadri e sculture) dell'ospedale sopra citato.

Le tecniche e le materie sono libere — Le dimensioni di ogni oggetto non dovranno superare in altezza m. 1,20 e m. 1 in larghezza.

Il prezzo di ogni oggetto, che l'autore dovrà chiaramente indicare, non potrà superare le L. 300.000.

E' prevista una spesa complessiva di L. 2.500.000. Ogni opera dovrà essere accompagnata da un cartellino che dovrà indicare nome, cognome, data di nascita dell'autore e indirizzo.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti singoli in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare non più di otto delle opere descritte.

Art. 4.

Gli elaborati dovrano pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza ai monumenti e gallerie de L'Aquila con sede al Castello Cinquecentesco entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Le opere che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno prese in esame, ma trattenute a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà delle opere non ritirate.

Art. 5.

Le opere verranno esaminate e giudicate da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

Le decisioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed essa giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici delle opere nell'intento di assicurare la migliore scelta.

Art. 7.

La commissione dopo aver accertato la regolarità delle opere e dei documenti presentati, formerà la graduatoria, con una breve relazione designando il vincitore o i vincitori.

Art. 8.

Nessun compenso sarà corrisposto, per nessun motivo, agli artisti presentatori di opere non vincitrici.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuna delle opere presentate sia ritenuta meritevole, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Le opere non premiate rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirate a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, e trascorso tale termine, la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione delle opere stesse.

Art. 10.

Il vincitore ed i vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana od attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Art. 11.

La partecipazione del concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Gli artisti membri della commissione non possono nè direttamente, nè indirettamente partecipare al concorso.

Art. 13.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta una aliquota pari al 2 % dell'importo contrattuale che sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla soprintendenza.

Il soprintendente: MORETTI

(2088)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di centotrenta posti nelle prime tre qualifiche del ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1968, registro n. 18, foglio n. 173, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di centotrenta posti nelle prime tre qualifiche del ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con il decreto ministeriale 27 marzo 1968;

Vista la lettera in data 13 gennaio 1969, con la quale il dottore Salvatore Cuomo comunica che per sopraggiunta malattia non può continuare a partecipare ai lavori della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

Il dott. Giacomo Blasio, direttore di sezione, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse per il conferimento di centotrenta posti nelle prime tre qualifiche del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria in sostituzione del dott. Salvatore Cuomo direttore di sezione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1969
Registro n. 3, *foglio n.* 72

(2103)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1968 avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere), nei giorni 17, 18 e 19 aprile 1969, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o italiana, ai fini della partecipazione ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, Direzione generale degli affari generali e del personale, piano terra, stanza n. 2 (salone ex Consiglio superiore di sanità), il giorno 20 aprile 1969, alle ore 8,30.

(2386)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 555 in data 9 marzo 1967, col quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 4790 in data 13 agosto 1968, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Visto il successivo decreto n. 260 in data 16 gennaio 1969, col quale venivano apportate delle variazioni alla graduatoria dei vincitori del concorso di che trattasi;

Considerato che i successivi vincitori delle condotte mediche di Frassinoro, Pavullo 2° e Pavullo 3° hanno rinunziato alle condotte loro assegnate, come da comunicazione agli atti d'ufficio;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Leonelli Lanfranco: Pavullo 3°;
2) Migliorini Giovanni: Frassinoro;
3) D'Amore Gaetano: Pavullo 2°.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Modena, addì 24 febbraio 1969

Il medico provinciale: RENZULLI

(2065)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello del comune di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1655, di data 10 luglio 1967, modificato dal successivo decreto n. 5052, in data 7 settembre 1967, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello del comune di Varese;

Visto il proprio decreto n. 685, in data 25 marzo 1968, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratene la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 55, 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di direttore del macello del comune di Varese:

1. Pozzi Franco . . . . punti 189,450
2. Colombo Sergio . . . . » 184,840
3. Magnani Guido . . . . » 183,828
4. Peruzzi Luigi . . . . » 168,440

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Varese.

Varese, addì 19 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: DORIGO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 479, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di direttore del macello del comune di Varese;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Franco Pozzi è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del macello del comune di Varese.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio veterinario provinciale di Varese, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Varese.

Il sindaco del comune di Varese, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del dott. Franco Pozzi, vincitore del concorso.

Varese, addì 19 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: DORIGO

(1923)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROCATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.